



Legge federale sui politecnici federali

(Legge sui PF)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

La legge del 4 ottobre 1991² sui politecnici federali è modificata come segue:

Art. 10a Vendita di energia

¹ I PF e gli istituti di ricerca possono vendere a prezzi di mercato l'energia acquistata per uso proprio o prodotta per uso proprio negli impianti da essi gestiti, ma di cui non arrivano a servirsi.

² Il Consiglio federale disciplina l'utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Art. 10b

Ex art. 10a

Art. 14 cpv. 3

³ Su proposta dei PF, nomina i professori-assistenti. Il rapporto di lavoro è di durata determinata ed è prorogabile nel quadro dell'articolo 17b capoverso 2 lettera a. Il rapporto di lavoro può essere disdetto secondo la procedura ordinaria.

RS.....

¹ FF...

² RS **414.110**

Art. 17 Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

¹ Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale (LPers) e della legge del 20 dicembre 2006⁴ su PUBBLICA le condizioni d'impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

² Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.

Art. 17a Rapporti di lavoro del personale e dei professori

¹ I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers⁵, sempreché la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers. Emanava un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

² Il Consiglio dei PF può stabilire che, per i collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo o per compiti infrastrutturali limitati nel tempo, il calcolo e l'evoluzione del salario avvengano in deroga all'articolo 15 capoverso 1 LPers. Il Consiglio dei PF definisce i criteri per il calcolo del salario di queste categorie di personale nell'ordinanza sul personale.

³ Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione delle disposizioni di esecuzione relative all'ordinanza sul personale.

⁴ Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell'insegnamento e della ricerca, il Consiglio dei PF può, nel quadro dell'articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare nella relativa ordinanza prescrizioni concernenti le condizioni d'impiego di professori sulla base del diritto privato.

⁵ In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d'età secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nella relativa ordinanza.

⁶ In accordo con il Consiglio dei PF, le professoressesse possono, se lo desiderano, rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d'età secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.

³ RS 172.220.1

⁴ RS 172.222.1

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 831.10

⁷ Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) secondo gli articoli 32a–32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. Rappresenta il settore dei PF come parte contrattuale.

Art. 25 cpv. 1 lett. f e cpv. 4

¹ Il Consiglio dei PF:

f. *Abrogata*

⁴ Esercita la sorveglianza sul settore dei PF; in particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca, assegnare incarichi e adottare misure che li riguardano.

Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione

¹ Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere c e d nonché l'articolo 24 capoverso 3 non hanno diritto di voto in merito:

- a. all'assegnazione dei fondi federali;
- b. alle candidature proposte dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
- c. alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF.

² I membri del Consiglio dei PF secondo l'articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricusano in presenza di questioni legate a:

- a. procedure di vigilanza;
- b. vigilanza finanziaria.

Art. 34a Valutazione dell'adempimento dei compiti e misure

¹ Il DEFR verifica periodicamente l'adempimento del mandato di base e degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie.

² Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sui risultati.

Art. 35a^{ter} cpv. 2

² Emana le prescrizioni esecutive sull'esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF.

Art. 36a Sistemi d'informazione concernenti il personale

¹ Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d'informazione concernenti il personale; in questi sistemi possono essere trattati

anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Ai sistemi d'informazione concernenti il personale si applica l'articolo 27 LPers⁷.

² Il Consiglio dei PF può delegare a un PF o a un istituto di ricerca il trattamento dei suoi dati contenuti in un sistema d'informazione concernente il personale.

³ Nei sistemi d'informazione concernenti il personale possono anche essere utilizzati procedure e processi per l'analisi sistematica dei dati in forma elettronica.

⁴ Il Consiglio dei PF emana disposizioni esecutive; tali disposizioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Titolo prima dell'art. 36f

Sezione 3: Trattamento dei dati personali nell'ambito dell'insegnamento

Art. 36f

I PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali in relazione con lo sviluppo, l'impiego e la valutazione di metodi d'insegnamento che fanno uso di tecnologie dell'informazione. Garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati.

Titolo prima dell'art. 36g

Capitolo 6b: Sicurezza

Sezione 1: Servizi di sicurezza

Art. 36g Costituzione

¹ I PF e gli istituti di ricerca possono costituire servizi di sicurezza, se necessario per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori nonché per garantire la sicurezza e l'ordine nei propri perimetri.

² Possono costituire servizi di sicurezza comuni per via contrattuale. Possono incaricare terzi di fornire prestazioni di sicurezza.

Art. 36h Competenze

¹ I servizi di sicurezza adempiono i propri compiti esercitando il diritto di polizia e applicando il regolamento sull'accesso e sull'utilizzazione nei perimetri dei PF o degli istituti di ricerca interessati. Possono interrogare persone, controllare documenti di legittimazione nonché fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle disposizioni.

² Nell'adempimento dei propri compiti possono trattare dati contenenti indicazioni che permettano di accertare l'identità di una persona e relative alle infrazioni di una

⁷ RS 172.220.1

⁸ RS 235.1

persona alle prescrizioni sulla protezione delle persone e degli impianti nei perimetri dei PF e degli istituti di ricerca.

³ Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a terzi, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tali terzi.

⁴ I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

Titolo prima dell'art. 36i

Sezione 2: Videosorveglianza

Art. 36i

¹ I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori, della propria infrastruttura e del proprio funzionamento.

² I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza devono essere esaminati e salvati al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell'evento.

³ Le registrazioni possono essere rese note solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca presentano una denuncia o fanno valere pretese legali. L'analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.

⁴ I PF e gli istituti di ricerca devono conservare i segnali video salvati in un luogo a prova di furto e di abuso. I segnali video devono essere distrutti al più tardi dopo 100 giorni. Possono essere riutilizzati solo in forma anonimizzata per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.

Art. 37 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I PF e gli istituti di ricerca non hanno alcun diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 16a capoversi 1 e 2, 25 capoverso 1 lettere a, c, d, e, g e capoverso 4, 33a capoverso 3, 34b^{bis} capoverso 1, 34d capoverso 3 e articolo 35b capoverso 2.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.